



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:

- 1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
- 2) Dott. Virginia Zuppetta Consigliere
- 3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n.426 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019

TRA

██████████ **BANK S.p.A.** capogruppo del Gruppo ██████████
██████████), in persona del procuratore speciale, dott. Loris Andrea Clementi
rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Zitiello del Foro di Milano, Francesco Mocci del Foro di
Nuoro e Angela Carluccio del Foro di Brindisi, elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultima in Brindisi, alla via Dalmazia n. 21 come da procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

CONTRO

SAR ██████████ (c.f. ██████████) e ██████████ (c.f.
██████████) elettivamente domiciliate in Ceglie Messapica, presso lo studio
dell'avv. Vincenzo Vitale, che le rappresenta e difende, come da mandato in calce all'originale
dell'atto di citazione del giudizio di primo grado

APPELLATE

All'udienza collegiale del 25.01.2024, previo deposito di note di trattazione scritta da parte dei
procuratori delle parti costituite, la Corte pronuncia sentenza ai sensi degli artt.352, ult.co., e 281
sexies c.p.c., mediante deposito della sentenza de qua.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 29 aprile 2013, le signore Sa [redacted] e La [redacted] hanno convenuto Sa [redacted] dinanzi al tribunale di Brindisi, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "1) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati oltre il tasso soglia e, comunque, in relazione ai motivi di cui in narrativa; comunque, dichiarare che nulla è dovuto dalle attrici alla Sa [redacted] a titolo di interesse"; dichiarare quindi che esse sono tenute a rimborsare, in relazione ad entrambi i contratti, la sola sorte capitale ricevuta dalla sig.ra Sa [redacted] con il primo contratto (€ 30.000,00) e che, conseguentemente, esse hanno diritto alla restituzione, in solido, di tutte le somme che saranno pagate eccedenti quella di € 30.000, oltre interessi e svalutazione monetaria; 2) condannare la stessa società convenuta al pagamento del danno morale nella misura, per ciascuna delle attrici, di € 5.000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria; 3) in subordine, relativamente al secondo contratto, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non dovesse risultare usurario, dichiarare che tale contratto di rinegoziazione è nullo per dolo o errore; 4) in via più gradata, nell'ipotesi in cui nessuno dei due contratti dovesse risultare usurario, dichiarare che al momento della rinegoziazione e quindi in sede di estinzione anticipata del primo prestito, la Sa [redacted] non avrebbe potuto richiedere il pagamento di tutte le rate comprensive degli interessi ma solo la sorte capitale o, comunque una somma inferiore a quella pretesa di € 29.968,00; 5) condannare, infine, la società convenuta al pagamento delle spese e competenza di lite, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario. In via istruttoria si chiede disporsi CTU per la verifica dell'usurarietà del tasso".

Santander si costituiva in giudizio, resistendo alla domanda.

All'udienza del 4 ottobre 2013 il Giudice ha concesso i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 4 aprile 2014 per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Occorre precisare che con la prima memoria ex art. 183, VI° comma c.p.c. le attrici hanno esteso anche ad un precedente contratto di prestito personale (denominato Primo Finanziamento) le contestazioni in tema di usura.

All'udienza ex art. 184 c.p.c., il giudice di primo grado ha disposto c.t.u. tecnico – contabile formulando il seguente quesito: "1) verifichi l'eventuale superamento del tasso soglia sia con riguardo al momento della stipula sia in relazione alla completa esecuzione del rapporto ciò avuto riguardo sia ai tre contratti in atti, distintamente considerati, sia in relazione all'operazione economica complessivamente considerata. Ai fini del calcolo del TEG abbia riguardo a tutti gli importi dovuti ad ogni costo ed esborso pattuiti e/o applicati e, in particolare, ai costi pattuiti a titolo di rinegoziazione e di estinzione anticipata di prestiti. A tal fine sviluppi due distinte ipotesi: l'una

fondata sulla sommatoria di interessi convenzionali e moratori, l'altra che consideri soltanto il tasso di interesse convenzionale”.

Le risultanze della c.t.u. venivano contestate dalla banca la quale insisteva per l'integrazione del quesito originariamente formulato con l'elaborazione di una ipotesi di calcolo del TEG senza il computo delle spese delle assicurazioni facoltative, secondo il dettato delle Istruzioni di Banca d'Italia pro tempore vigenti.

Il giudice disponeva l'integrazione del quesito e rinviava la causa all'udienza del 22 settembre 2017 per la discussione dell'elaborato integrativo.

In tale udienza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 febbraio 2018.

Precisate le conclusioni, il giudice di primo grado rinviava nuovamente per discussione orale al 5 ottobre 2018 dando termine per memorie conclusionali sino a cinque giorni prima dell'udienza fissata.

Con sentenza n. 41/2019 il tribunale di Brindisi dopo aver affermato “...tra le plurime ipotesi elaborate dal ctu, deve ritenersi un saldo a credito della correntista, pari ad € 323.064,62 (con partenza da saldo zero), già decurtate dell'importo delle rimesse prescritte, oltre interessi rivalutazioni dal dovuto al soddisfo” così provvedeva: “1) accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva; 2) condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio che liquida, per l'intero, nella somma complessiva di € 21.000,00 oltre Iva, Cap e spese generali; 3) pone, definitivamente, a carico di parte convenuta le spese della disposta CTU”.

Se non che, è sufficiente la semplice lettura della parte motiva, per rendersi conto che le domande decise dal tribunale di Brindisi non sono quelle formulate dalle signore Sa [REDACTED] e L [REDACTED] e oggetto del giudizio. Tutta la parte motiva riguarda un diverso giudizio, avente ad oggetto contestazioni in tema di anatocismo e validità di clausole contenute in rapporti di conto corrente che nulla hanno a che vedere con il giudizio instaurato dalle signore Sa [REDACTED] e La [REDACTED]

Sicché le attrici depositavano istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza chiedendone la rettifica della motivazione e del dispositivo.

Il tribunale fissava l'udienza di comparizione delle parti il 20 febbraio 2019 nella quale la banca depositava delle note, opponendosi all'accoglimento dell'istanza avversaria, non sussistendo i presupposti di legge per operare la rettifica della sentenza.

Il tribunale di Brindisi con provvedimento emesso in udienza, dichiarava il non luogo a provvedere sull'istanza di rettifica della sentenza.

Avverso la predetta sentenza, con atto del 19 aprile 2019, proponeva appello la S [REDACTED] per i motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendo testualmente : “ IN VIA PRINCIPALE: -

dichiarare la nullità della sentenza n. 41/2019 per le ragioni esposte in narrativa e/o riformare integralmente la sentenza e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dalle sig.re S [REDACTED] e L [REDACTED] perché

infondate, sia in fatto che in diritto; - dichiarare inammissibile la CTU esperita in primo grado per le ragioni sopra esposte; IN VIA ISTRUTTORIA: - respingere le istanze istruttorie formulate dalle sig.re Sa [REDACTED] e La [REDACTED] per le ragioni esposte in atti. IN OGNI CASO: - con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio ed oltre a diritto di ripetere le spese di CTU in primo grado pagate dalla Banca (cfr. doc. n. 29).

Con comparsa di risposta, datata 9 luglio 2019, si costituivano le sigg.re Sa [REDACTED] e La [REDACTED] rassegnando le seguenti conclusioni: “ 1) dichiarare l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa, in relazione alla determinazione e applicazione degli interessi determinati oltre il tasso soglia e, comunque in relazione ai motivi di cui in narrativa; comunque, dichiarare che nulla è dovuto dalle attrici alla Sa [REDACTED] a titolo di “interesse”; dichiarare quindi che esse sono tenute a rimborsare, in relazione ai contratti per cui è causa, la sola sorte capitale ricevuta dalla sig.ra Sa [REDACTED] (circa € 30.000,00) e che, conseguentemente, esse hanno diritto alla restituzione, in solido, di tutte le somme che sono state e saranno pagate, eccedenti la sorte capitale (circa € 30.000,00), oltre interessi e svalutazione monetaria. 2) condannare la stessa società convenuta al pagamento del danno morale nella misura, per ciascuna delle attrici, di € 5.000,00 o di quella diversa somma che sarà ritenuta dovuta, oltre interessi e svalutazione monetaria. 3) in subordine, relativamente al secondo contratto, nell'ipotesi in cui quest'ultimo non dovesse risultare usurario, dichiarare che tale contratto di “rinegoziazione” è nullo per dolo o per errore. 4) in via più gradata, nell'ipotesi in cui nessuno dei contratti dovesse risultare usurario, dichiarare che al momento della “rinegoziazione” e quindi in sede di estinzione anticipata del primo prestito, la Sa [REDACTED] non avrebbe potuto richiedere il pagamento di tutte le rate comprensive degli interessi ma solo la sorte capitale o, comunque, una somma inferiore a quella pretesa di € 29.968,00; 5) condannare la società appellante al pagamento delle spese e compensi di entrambi i gradi del giudizio, con loro totale distrazione a favore del deducente legale, anticipatario”.

La causa - introitata per la decisione all'udienza del 15.12.2021, con concessione dei termini massimi per il deposito di comparse e note di replica – è stata rimessa sul ruolo, con decreto del presidente f.f. in data 21.12.2023, per essere introitata ai sensi degli artt.352, ultimo co., e 281 sexies c.p.c., da un diverso collegio, causa l'impossibilità per motivi di salute del Presidente dott. R. Mele.

Cosicché all'odierna udienza del 25.01.2024 la causa, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti costituite, viene definita con contestuale deposito del provvedimento decisorio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame rubricato “*Sulla nullità della sentenza di primo grado per omessa motivazione e/o contrasto insanabile tra intestazione, motivazione e dispositivo: la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di impugnazione, l’appellante deduce che l’instaurazione del presente grado di giudizio si è resa necessaria in quanto, a differenza di quanto sostenuto da parte appellata, pure concorde nel ritenere nulla la sentenza di primo grado, non era possibile procedere, nella fattispecie, alla correzione della sentenza impugnata, per aver (la stessa) deciso un caso diverso da quello del presente giudizio*”.

Il motivo è fondato.

Non è revocabile in dubbio che la sentenza impugnata debba essere dichiarata nulla, atteso che il giudice di primo grado, salvo che per lo svolgimento del processo, nell’intera motivazione ha trattato e si è riferito ad una fattispecie completamente diversa da quella sottoposta alla sua deliberazione, decidendo in ordine a domande assolutamente estranee al presente giudizio.

Orbene, in caso di nullità della sentenza di primo grado, qualora non ricorra – come nella presente fattispecie – una delle ipotesi tassative di rimessione al primo giudice, la corte deve procedere a decidere la causa nel merito, in applicazione dell’acclarato principio di diritto secondo cui, qualora il giudice di secondo grado dichiari la nullità della sentenza, deve trattenere la causa e deciderla nel merito, in quanto le ipotesi di rimessione al giudice di primo grado di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. non sono estensibili analogicamente (tra le tante Cass. n. 3398/2023; Cass. n. 30969/2023).

Occorre precisare che la nullità della sentenza non comporta la nullità degli atti che l’hanno preceduta, né travolge l’attività istruttoria espletata, atteso che entrambe le parti, pur sostanzialmente concordi in ordine alla nullità della sentenza di primo grado, non hanno eccepito la nullità dell’attività istruttoria espletata e la nullità della c.t.u. svolta in primo grado, nei confronti della quale hanno avanzato le rispettive contestazioni.

A tale fine, posto che la declaratoria di nullità della decisione finale non investe gli atti che l’hanno preceduta – non può prescindere pertanto, dalle risultanze cui è pervenuto il perito nominato in prime cure.

Passando così alla trattazione del merito le attrici, con l’atto introduttivo del giudizio, hanno dedotto l’usurarietà di tre contratti sottoscritti con la s.p.a. S ██████████ C ██████████ Bank e, precisamente, (a) un primo contratto di prestito personale n.5253133 per l’importo di € 21.527,00, da rimborsare in 84 rate mensili dell’importo di € 386,00 ciascuna, per cui l’importo effettivamente liquidato fu di € 20.000,00. (b) Dopo aver pagato 10 rate di finanziamento, le attrici in data 3.2.2009 stipulavano un secondo contratto di finanziamento n. 5688015 per l’importo di € 32.626,80, destinato in parte all’estinzione del primo prestito e, detratte le spese erogate, ricevevano una somma di poco inferiore ad

€ 10.000,00. Il piano di ammortamento a rate costanti prevedeva il rimborso del prestito in centoventi rate mensili dell'importo di € 486,00. Le attrici deducevano di aver pagato n.25 rate del finanziamento per un importo complessivo di € 12.212,50. (c) In data 9.2.2011, la sig.ra Sa [REDACTED] e la signora La [REDACTED] sottoscrivevano, con la S [REDACTED] un terzo contratto n. 64995821, con il quale rinegoziavano il debito, quantificato in detta data in € 29.968,00, da rimborsare in 120 rate mensili di € 350,00 e le altre di € 491,00. Hanno dedotto quindi le attrici di aver ottenuto la somma di circa € 30.000,00 e di aver pagato alla Sa [REDACTED] una complessiva somma di € 40.606,45.

Agendo in giudizio, le attrici hanno contestato l'usurarietà dei contratti di prestito personali stipulati con la banca dalla sig.ra S [REDACTED] congiuntamente alla sig.ra Lamarina in qualità di coobbligata.

Orbene, va specificato che, dei calcoli effettuati dal c.t.u., non possono essere tenuti in considerazione né quelli che concernono l'usura sopravvenuta, come da insegnamento della Corte di Cassazione n.24675/2017, né le ipotesi di calcolo che riguardano la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, operazione esclusa dal supremo giudice di legittimità.

Non possono essere pertanto considerate le ipotesi sub. A.2) B.2) C.2) D.2) E.2) e H.2) della c.t.u. 14 ottobre 2015 in quanto contrarie ai principi espressi dal supremo giudice di legittimità.

Con riferimento alle ipotesi sub A) B) C) D) della c.t.u., a firma del dott. Mussardo Aurelio, è risultata l'usurarietà del primo contratto al momento della stipula, con riferimento agli interessi convenzionali (pag.11 della c.t.u. del 14.10.2015) in quanto *“ la verifica del TAEG, con il tasso soglia al momento della stipula, evidenzia che il tasso soglia è stato superato, in quanto il TAEG calcolato è pari al 15,95 %, mentre il tasso soglia è del 15,38%”*.

Anche con riguardo al secondo contratto di finanziamento, il c.t.u. ha verificato il superamento del tasso soglia al momento della stipula, con riferimento agli interessi convenzionali. Si legge a pag. 16 della prima relazione, che la verifica del Teg con il tasso soglia al momento della stipula, evidenzia che il tasso soglia è stato superato in quanto il TEG calcolato è pari al 16,36%, mentre il tasso soglia è del 14,90%”.

Per il terzo contratto il c.t.u. ha accertato che il superamento del tasso soglia si verifica solo se l'operazione viene considerata unitaria. In questo caso il TAEG calcolato è pari al 17,3 % mentre il tasso soglia è pari al 15,38% (pag. 25 della relazione peritale).

Secondo la corte in considerazione, sia dell'identità delle parti, sia dell'interesse globalmente perseguito -trattandosi di rinegoziazione del debito originario- deve senz'altro ritenersi l'esistenza di un collegamento negoziale tra i tre contratti, sicché l'intera operazione va ritenuta usuraria.

Prive di rilevanza sono le contestazioni della banca in ordine all'inclusione nel calcolo del Taeg di alcune voci di spesa quale il costo di accensione della polizza assicurativa, con riguardo ai primi due contratti.

È principio ormai acclarato, che questa Corte ritiene di applicare anche alla fattispecie in esame, quello secondo cui le spese di assicurazione devono essere incluse nel calcolo del TEG: “Ai fini della valutazione della natura usuraria del contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito (...) essendo all'uopo sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito” (Cass. Ord. n. 37058/2021).

Il Supremo giudice di legittimità, con la citata ordinanza, ha confermato che nell'indagine per la determinazione del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, per l'accertamento dell'eventuale usurarietà dello stesso, il giudice è tenuto ad includere nel calcolo del TEG il costo di accensione della polizza assicurativa collegata al contratto principale.

Ha inoltre affermato come la giurisprudenza consolidata sul punto, già preceduta da altre del medesimo segno, ha posto l'accento sull'importanza della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 comma 5 c.p., ai sensi del quale “per la determinazione del tasso di interesse si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”, ed ha precisato che il solo fatto che nei Decreti Ministeriali di rilevazione del TEGM non venga ricompresa una specifica voce - laddove invece, secondo l'art. 644 comma 5 c.p. dovrebbe essere inclusa - non può comportare la pacifica esclusione della stessa dal calcolo, ma anzi bisognerà in quel caso valutare l'illegittimità dei menzionati decreti e conseguentemente disapplicarli in quanto, prosegue la Corte di Cassazione, il giudice non è mai vincolato dal contenuto degli stessi nella propria attività di ermeneutica ed esegesi e che già con Cass. n. 8806 del 05/04/2017 (in senso conforme Cass. n. 22458/2018 che si era occupata proprio di una fattispecie di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio) aveva enunciato il principio di diritto secondo cui, ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito, potendo dimostrarsi la sussistenza del collegamento con qualunque mezzo di prova, ed essendo presunto nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo.

Orbene, nel caso di specie, dall'esame dei primi due contratto di finanziamento stipulati tra le parti risulta la contestualità della sottoscrizione della polizza assicurativa, nonché beneficiaria della polizza risulta la stessa Sa [REDACTED]

Da tali circostanze consegue, per quanto predetto, una presunzione iuris tantum di collegamento tra i contratti di finanziamento predetti e le relative polizze assicurative.

Accertato il superamento del tasso soglia va applicato il secondo comma dell'art.1815 cod civ. che dispone “ Se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.

Va quindi accolta la domanda di restituzione degli interessi illegittimamente percepiti dalla banca per una somma eccedente euro 30.000,00 oltre interessi legali dal dì della domanda fino al soddisfo.

Si rigetta invece la domanda di risarcimento del danno derivante dal comportamento illegittimo della banca in mancanza di allegazione e prova del danno subito.

Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, vengono poste a carico della S██████████ in ragione del 50%, con compensazione del restante 50% in considerazione della declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e del rigetto della domanda di risarcimento del danno.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe avverso la sentenza n° 41/2019 del tribunale di Brindisi così provvede:

- accoglie il primo motivo di appello e, per l'effetto, dichiara la nullità della sentenza di primo grado;
- nel merito, accoglie la domanda proposta da Sa██████████ e I██████████ C██████████ Cotrina e, per l'effetto, dichiara l'invalidità e la nullità parziale dei contratti di finanziamento per cui è causa, per le ragioni di cui alla motivazione, e che nulla è dovuto dalle attrici alla S██████████ ██████████ Bank s.p.a. a titolo di interessi convenzionali;
- accerta e dichiara che esse sono tenute a corrispondere all'istituto bancario, in relazione ai contratti per cui è causa, la sola sorte capitale ricevuta a titolo di finanziamento dalla S██████████ (circa € 30.000,00) e che, conseguentemente, hanno diritto alla restituzione delle somme eventualmente pagate in eccesso, maggiorate degli interessi dal dì della domanda, all'effettivo soddisfo;
- condanna Sa██████████ Bank s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento del 50% delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano **per l'intero**, quanto al primo grado in € 458,00 per spese ed € 5.000,00 per compensi professionali e quanto al presente grado di giudizio, liquidate **sempre per l'intero**, in € 4.000,00 per compensi professionali oltre, per entrambi i gradi di giudizio, al rimborso forf. spese generali al 15% ed Iva e cap come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Vitale, dichiaratosi anticipatario e con compensazione del restante 50%;
- pone le spese di c.t.u. a carico di entrambe le parti in misura del 50%.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 25 gennaio 2024.

Il Giudice Ausiliario
Avv. Patrizia Ingravallo

Il Presidente
Dott. Maurizio Petrelli